

APERTURA DOMANDE 23.03.2020

Bando per la concessione di contributi agli enti del Terzo settore per il sostegno del sistema di mobilità ed accessibilità a favore delle persone con disabilità.

(Legge regionale n. 16/2019, articolo 8, commi 1-7).

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 Spese ammissibili
- Art. 5 Ammontare e cumulo dei contributi
- Art. 6 Presentazione della domanda e relativa documentazione
- Art. 7 Cause di inammissibilità
- Art. 8 Procedimento e istruttoria delle domande
- Art. 9 Aiuti di Stato e regime “de minimis”
- Art. 10 Procedimento di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 11 Obblighi del beneficiario
- Art. 12 Revoca e rideterminazione del contributo
- Art. 13 Ispezioni e controlli
- Art. 14 Rinvio
- Art. 15 Trattamento dei dati personali
- Art. 16 Note informative

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi da 1 a 6 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere gli oneri connessi all’acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) “autoveicolo di categoria M1”: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (art. 47, comma 2 lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 c.d. Codice della strada);
 - b) “autoveicolo di categoria M2”: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t (art. 47, comma 2 lett. b)d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 c.d. Codice della strada);
 - c) “enti del Terzo settore”: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo

soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 4, comma 1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando gli enti del Terzo settore aventi sede operativa all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed iscritti, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nei rispettivi registri o albi regionali o nazionali ove esistenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere quali esplicite finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti al momento dell'effettuazione delle spese come previsto dall'art. 4 e mantenuti al momento della presentazione della domanda.

Art. 4 Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili:
 - a) le spese di acquisto per veicoli nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore, e immatricolati per la prima volta in Italia;
 - b) le spese di acquisto per veicoli c.d. "KM 0", omologati dal costruttore, e immatricolati per la prima volta in Italia;
 - c) le spese di messa in strada, collaudo e immatricolazione;
 - d) i costi per l'allestimento dell'autoveicolo finalizzati a permettere il trasporto di persone con disabilità;
 - e) l'IVA qualora rappresenti un costo;
 - f) altre spese non già indicate nelle lettere precedenti e non rientranti tra quelle non ammissibili di cui al comma 3.
2. Le spese ammissibili devono:
 - a) essere intestate all'ente richiedente il contributo;
 - b) essere comprovate da fatture quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente;
 - c) essere comprovate da idonea documentazione (a titolo esemplificativo, estratto conto, ricevuta del bonifico) attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto richiedente il contributo o da un socio dell'ente stesso;
 - d) essere effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2019; la data di immatricolazione può essere successiva al 31 dicembre 2019, ma deve essere in ogni caso antecedente alla data di presentazione della domanda.
3. Non sono ammissibili:
 - a) le spese in auto-fatturazione;
 - b) le spese per l'acquisto di veicoli usati;
 - c) le spese per noleggio e per l'acquisto tramite leasing finanziario.

Art. 5 Ammontare e cumulo dei contributi

1. Gli acquisti sono finanziati nella misura del cento per cento delle spese ammissibili, esclusa la quota già finanziata da altri enti pubblici o privati, nel limite massimo di euro 50.000,00 per singolo autoveicolo.
2. Nel caso in cui il contributo sia concesso in regime "de minimis", si applicano le regole del cumulo dei "de minimis" ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 del Regolamento UE 2013/1407.
3. Gli interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora, a seguito dell'erogazione dei contributi, le risorse residue non fossero sufficienti ad assicurare il finanziamento spettante all'ultima

domanda ammissibile in ordine cronologico, si provvederà a seguito di accettazione da parte del soggetto beneficiario ad assegnare la quota disponibile.

Art. 6 Presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda ai fini della concessione del contributo è presentata all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (di seguito ASUGI), a valere sull'importo di 900.000 euro definito ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 16/2019.
2. La domanda, redatta secondo lo schema allegato, deve essere presentata a partire dal trentunesimo giorno di pubblicazione del presente bando fino all'esaurimento delle risorse disponibili ed in ogni caso entro 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso - **termine ultimo: 21 maggio 2020** -, obbligatoriamente mediante invio via PEC al seguente indirizzo: asugi@certsanita.fvg.it.
3. La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa unitamente ad un valido documento di identità dello stesso firmatario.
4. La mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità di cui al comma 3 comporta l'inammissibilità della stessa.
5. Ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 2 fa fede la data, l'ora, il minuto e il secondo di effettivo invio della domanda via PEC all'indirizzo asugi@certsanita.fvg.it.
6. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa che compromettano la ricezione della domanda.
7. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia dello statuto o dell'accordo vigente tra gli aderenti all'ente con l'evidenza delle finalità istituzionali relative alla tutela e alla promozione sociale delle persone con disabilità;
 - b) copia conforme delle fatture relative alle spese sostenute per le finalità del presente bando e documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (es. estratto conto, bonifico, ecc...) unitamente a una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attesti la qualifica di socio se il pagamento è stato effettuato da persona diversa dal soggetto beneficiario (ai sensi dell'art. 4 co. 2 lett.c);
 - c) copia conforme del libretto di circolazione del veicolo acquistato;
 - d) copia conforme del contratto di acquisto e trascrizione al PRA(Pubblico Registro Automobilistico);
 - e) fotocopia fronte retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - f) eventuale convenzione e/o accordo con una pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività di trasporto di persone con disabilità, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 9 comma 5 del presente bando.
8. Il soggetto richiedente deve presentare una separata domanda per ogni automezzo acquistato.

Art. 7 Cause di inammissibilità

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 3;
 - b) non sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto richiedente;
 - c) relative ad acquisti non finanziabili ai sensi dell'art. 1;
 - d) presentate in violazione dei termini stabiliti dall'art. 6, comma 2;
 - e) relative a spese non sostenute nel corso dell'anno 2019.
2. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L.R. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 8 Procedimento e istruttoria delle domande

1. Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello”, ai sensi dell’articolo 36 comma 4 della L.R. 7/2000, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute come stabilito dall’articolo 6 comma 5 del presente bando fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e in ogni caso nei termini di cui all’articolo 6 comma 2.
2. L’Amministrazione procede all’istruttoria delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l’ammissibilità delle spese.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l’Amministrazione ne dà comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non pervengano entro il termine stabilito, la domanda è archiviata d’ufficio e dell’archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 9 Aiuti di Stato e regime “de minimis”

1. Gli aiuti sono concessi, ove previsto, sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
2. Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2013/1407, lo stesso potrà essere concesso fino al raggiungimento del massimale.
3. L’Amministrazione, attraverso l’attività istruttoria, valuta l’applicabilità del Regolamento (UE) n. 2013/1407 tenendo conto che, per i contributi di cui al presente bando concessi nel rispetto delle condizioni di cui al citato regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” non può superare il limite massimo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
4. La concessione dei contributi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2013/1407 è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 - in ordine a tutti gli elementi necessari a verificare l’osservanza dei massimali di cui al comma 3.
5. Ai fini dell’applicazione del regime di aiuti non sono soggetti alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2013/1407 i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1 lettere c), f), p), dall’articolo 3 comma 1 lettere a), b), c) e dall’articolo 4 comma 2 lettere a), b) del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 10 Procedimento di concessione e di erogazione dei contributi

1. A seguito del ricevimento della domanda e dell’istruttoria di ammissibilità, l’Amministrazione adotta l’atto di concessione e procede all’erogazione del contributo per l’importo complessivamente assegnato a ciascun beneficiario, salvo le ipotesi di cui all’art. 9 comma 4.

Art. 11 Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell’art. 32 bis della L.R. 7/2000, i soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a mantenere per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo la sede operativa nel territorio regionale, la proprietà del veicolo, l’utilizzo diretto ed esclusivo dello stesso da parte del proprietario e a destinare il veicolo al trasporto di persone con disabilità, pena la revoca del contributo.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad apporre sulla carrozzeria degli autoveicoli finanziati con il contributo di cui al presente bando la dicitura “finanziato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia”.

Art. 12 Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del presente bando;
 - c) accertata violazione dell’art. 7 del presente bando.
2. Il contributo viene rideterminato qualora da successivi controlli dell’Amministrazione emergano inesattezze o violazioni dei limiti previsti in riferimento al cumulo dei contributi ricevuti.
3. La revoca o la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non spettanti, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all’art. 49 della L.R. 7/2000.

Art. 13 Ispezioni e controlli

1. L’Amministrazione può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 7/2000.
2. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione dell’intervento sono tenuti a fornire all’Amministrazione i dati richiesti nei termini e secondo le modalità di volta in volta previste e comunicate.

Art. 14 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE e del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell’espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All’interessato spettano i diritti previsti dagli articoli 15 – 20 del Regolamento europeo 2016/679/UE.
4. Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - Area Welfare di Comunità - nella persona del Direttore Generale dell’Azienda.

Art. 16 Note informative

Con la pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale di ASUGI si dà avvio al procedimento ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000.

In applicazione dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Area Welfare di Comunità - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;
- Responsabile del procedimento: Il Direttore Generale Dott. Antonio Poggiana;
- Istruttore del procedimento: Rita Mariella Dose, collaboratore amministrativo - Area Welfare di Comunità.

Per informazioni: tel. 0432/933131; mail: mobilita@welfare.fvg.it.